

Allegato A

**Programma di sviluppo rurale 2014-2020
Sottomisura 5.2 “Investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale di produzione danneggiato”, focus area 3.b.**

**Bando per la presentazione di domande di sostegno semplificate Sottomisura 5.2
“Investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale di produzione danneggiato”.
Importo euro 1.110.533.**

Finalità e obiettivi

Il presente atto disciplina i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di sostegno semplificate, in attuazione del tipo di intervento 5.2 “Investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale di produzione danneggiato”, prevista dal Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Liguria (di seguito definito PSR) di cui al regolamento (UE) 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Questo tipo di intervento sostiene gli investimenti necessari per ripristinare il potenziale agricolo di produzione danneggiato da:

- avversità atmosferiche,
- calamità naturali,
- eventi catastrofici, escluse fitopatie e infezioni parassitarie.

L'avversità atmosferica eccezionale, verificatasi in Liguria nei giorni 2 e 3 ottobre 2020, ha causato ingenti danni al potenziale agricolo.

Tuttavia, il PSR prevede che “il sostegno è subordinato al riconoscimento formale, da parte della pubblica autorità competente dello Stato membro, del fatto che si è verificata una calamità naturale”.

Il riconoscimento formale della suddetta calamità è avvenuto solo molto di recente, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 2 agosto 2021, pubblicato sulla GU n. 195 del 16 agosto 2021, consultabile al seguente indirizzo internet:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-08-16&atto.codiceRedazionale=21A04830&elenco30giorni=false

La sottomisura 5.2 del PSR prevede altresì che “La domanda di sostegno deve essere presentata entro 12 mesi dall’evento che ha causato il danno”, cioè entro il 3 ottobre 2021.

Considerata la complessità degli adempimenti necessari per la predisposizione amministrativa e informatica di un bando nonché per la presentazione, da parte dei soggetti aventi titolo, di una domanda sul portale informatico, non vi sono i tempi tecnici necessari per consentire ai potenziali beneficiari di presentare una domanda di sostegno su supporto informatico entro i termini stabiliti dalla normativa sopra citata, cioè – come già specificato – entro il 3 ottobre 2021.

Si rende di conseguenza necessario consentire la presentazione, entro il 3 ottobre 2021, di domande di sostegno semplificate, su supporto cartaceo, da convertire su supporto informatico quando questa operazione si sarà resa possibile.

Tipologia di bando

Bando a graduatoria

Validità temporale

Le domande di sostegno semplificate possono essere presentate a decorrere dal giorno successivo all’approvazione del presente bando da parte della Giunta regionale e – considerato che il 3 ottobre 2021 corrisponde a un giorno festivo – fino al **termine perentorio del 4 ottobre 2021**, secondo le modalità indicate nel paragrafo “Presentazione delle domande di sostegno semplificate”.

Disponibilità finanziarie

Le risorse finanziarie disponibili per il presente bando ammontano a euro 1.110.533. La dotazione finanziaria di cui sopra potrà essere incrementata con successivo atto.

Intensità del sostegno

Il sostegno del presente bando copre l'80% della spesa ammissibile.

Il sostegno si applica solo ai danni non coperti dal piano assicurativo agricolo nazionale e altri strumenti di assicurazione anche privati.

Campo di applicazione

Area regionale colpita dalle avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020, come individuata dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 2 agosto 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 16 agosto 2021 e consultabile al seguente indirizzo internet:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-08-16&atto.codiceRedazionale=21A04830&elenco30giorni=false

Beneficiari

- Imprese agricole singole e associate;
- Comuni singoli o associati per quanto riguarda le infrastrutture di loro proprietà o gestione;
- consorzi di bonifica e consorzi di miglioramento fondiario.

Disposizioni specifiche per il presente bando

Si deve prendere atto che il GAL Riviera dei Fiori ha recentemente pubblicato un bando a sostegno di investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale di produzione danneggiato dagli eventi eccezionali del 2 e 3 ottobre 2020, con una dotazione finanziaria di € 200.000, per favorire il ripristino delle condizioni di funzionalità della viabilità aziendale e interaziendale, compresa la pulizia del sedime dai detriti e delle strutture e infrastrutture irrigue danneggiate.

Il bando del GAL è consultabile al seguente indirizzo internet:

http://www.agriligurianet.it/media/com_publiccompetitions/docs_repository/Gal_Riviera_fiori_I_%205_2_3_1_3_sett_2021_2333.pdf

A questo riguardo il PSR, capitolo 8.2.16.3.2.11, stabilisce il seguente principio: *gli interventi progettati/realizzati dai GAL non possono essere contemporaneamente sostenuti dalle altre misure del PSR. In particolare, le misure del PSR diverse dalla misura 19 non sono attuate, del tutto o in parte, negli ambiti territoriali dei GAL che attivano, del tutto o in parte, analoghe misure per la realizzazione delle relative strategie di sviluppo locale.*

Si rende di conseguenza necessario escludere dal presente bando gli interventi definiti ammissibili dal bando del GAL Riviera dei Fiori, nel territorio dei comuni di pertinenza: Badalucco, Borghetto d'Arroscia, Castel Vittorio, Ceriana, Cosio d'Arroscia, Mendatica, Molini di Triora, Montalto-Carpasio, Pieve di Teco, Pontedassio, Ranzo, Taggia, Triora, Ventimiglia e Vessalico.

Presentazione delle domande di sostegno semplificate

Le domande di sostegno semplificate, redatte secondo il modello scaricabile dal sito internet www.agriligurianet.it, possono essere presentate a decorrere dal giorno successivo all'approvazione del presente bando da parte della Giunta regionale e – considerato che il 3 ottobre 2021 corrisponde a un giorno festivo – fino al **termine perentorio del 4 ottobre 2021**, esclusivamente tramite le seguenti modalità:

- 1) via PEC, al seguente indirizzo: agricoltura.psr@cert.regione.liguria.it
- 2) consegna a mano presso le sedi provinciali del Settore Ispettorato Agrario Regionale, come segue:

- Sede di Genova: Viale Brigate Partigiane, 2
- Sede di Imperia: Viale Matteotti, 50
- Sede di Savona: Corso Italia, 1
- Sede della Spezia: Via XXIV Maggio, 3

La consegna a mano dovrà essere effettuata negli orari di apertura al pubblico degli uffici suddetti.

Le domande semplificate presentate in seguito al presente provvedimento dovranno essere convertite, pena la decadenza, in domande definitive, su supporto informatico, nei termini che verranno stabiliti con successivo atto.

Concessione del sostegno

Il sostegno sarà concesso in ordine di graduatoria. Le domande di sostegno saranno inserite in una unica graduatoria formata dopo la scadenza del bando per la presentazione delle domande di sostegno definitive, sulla base del punteggio attribuiti in base ai criteri di selezione. Ai fini della graduatoria non rileva la data di presentazione della domanda di sostegno. Le domande che avranno conseguito un punteggio inferiore alla soglia minima di ammissibilità non saranno finanziate.

Il sostegno potrà essere concesso esclusivamente ai soggetti che hanno presentato sia la domanda di sostegno semplificata sia la domanda di sostegno definitiva.

Condizioni di ammissibilità

Criteria relativi all'ammissibilità della domanda:

- 1) La domanda di sostegno deve essere presentata entro 12 mesi dall'evento che ha causato il danno.
- 2) Per quanto riguarda gli investimenti effettuati dagli enti pubblici, dai consorzi di bonifica e dai consorzi di miglioramento fondiario, l'ammissibilità al sostegno richiede che ci sia un collegamento tra l'investimento effettuato e il potenziale produttivo agricolo. Le condizioni di ammissibilità sopra previste corrispondono a quelle stabilite dall'articolo 18, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- 3) Il metodo di stima della perdita di potenziale agricolo è basato sui seguenti principi:
 - a) presenza di documentazione contabile, amministrativa, fotografica o di altra natura che comprova l'esistenza e la consistenza delle strutture prima che si verificasse il danno;
 - b) presenza di documentazione amministrativa, fotografica o di altra natura che comprova l'entità dei danni subiti dalle strutture;
 - c) presenza di documentazione contabile, amministrativa, fotografica o di altra natura che comprova l'avvenuta riparazione o sostituzione della struttura danneggiata, nel caso queste operazioni siano già state effettuate al momento della presentazione della domanda di sostegno.

La documentazione di cui ai punti precedenti sarà acquisita con la presentazione della domanda definitiva. Pertanto non deve essere allegata alla domanda semplificata.

Condizioni relative all'ammissibilità degli investimenti:

Sono ammissibili i costi relativi ai seguenti investimenti:

- 1) ricostruzione delle strutture aziendali, degli impianti e delle infrastrutture danneggiate, compresa la pulizia del terreno dai detriti;
- 2) ricostruzione delle strutture e delle infrastrutture danneggiate, qualora la ricostruzione sia meno costosa della riparazione;
- 3) acquisto di nuove macchine di analoghe caratteristiche, in sostituzione di quelle danneggiate, qualora l'acquisto sia meno oneroso della riparazione;
- 4) Spese generali connesse agli investimenti di cui sopra, effettivamente sostenute e rendicontate, nei limiti previsti dal PSR:

Le perdite di reddito non costituiscono un costo ammissibile.

L'ammissibilità dei costi sopra descritti:

- è limitata agli investimenti di cui all'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- è soggetta alle condizioni di cui all'articolo 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell'articolo 60 del regolamento (UE) n. 1305/2013 così come modificato dall'articolo 1, comma 23, del regolamento (UE) n. 2393/2017; la modifica decorre dal 1° gennaio 2016 così come previsto dall'articolo 6, del regolamento (UE) n. 2393/2017;
- deve essere conforme a quanto previsto dal punto 3. "Disposizioni comuni a tutte le misure" del Capitolo 8.1 del presente PSR.

Sono considerate ammissibili esclusivamente le spese conformi:

- alle norme europee applicabili all'investimento interessato, con particolare riferimento agli articoli 61 e 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'art. 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013
- alla deliberazione della Giunta regionale n. 1115 del 1° dicembre 2016 e successive modifiche e integrazioni, consultabile al seguente indirizzo internet:
<http://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020/spese-ammissibili.html>

Per quanto riguarda in particolare la data di decorrenza dell'ammissibilità delle spese, il PSR, capitolo 8.1, paragrafo "Disposizioni comuni a tutte le misure", stabilisce che: *sono ammissibili le spese connesse a misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche ... sostenute dal beneficiario dopo il verificarsi dell'evento.*

Sono ammissibili le prestazioni volontarie non retribuite (lavori in economia) inerenti le lavorazioni agronomiche che non richiedono competenze specifiche, attrezzature e macchinari ordinariamente non reperibili nelle aziende agricole.

In deroga alla DGR 1115 del 1 dicembre 2015 sono ammissibili anche le prestazioni volontarie non retribuite inerenti il ripristino della coltivabilità e la pulizia del terreno dal materiale accumulato dell'evento alluvionale; può essere utilizzata in merito la voce del prezzario regionale di riferimento per opere di miglioramento fondiario e interventi in ambito forestale (approvato con DGR 1075/2015) n. 10.01.

Condizioni relative all'ammissibilità di talune tipologie di investimenti:

- 1) per quanto riguarda gli investimenti per l'energia rinnovabile, che consumano o producono energia, si applicano le norme minime in materia di efficienza energetica indicate al capitolo 8.2.4.6. del PSR;
- 2) per quanto riguarda gli impianti per la produzione di bioenergia si applicano le norme indicate al capitolo 8.2.4.6. del PSR;
- 3) per quanto riguarda gli impianti per la produzione di energia è escluso qualsiasi sostegno alla produzione di biocombustibili derivanti da produzione agricola dedicata. La produzione di energia è limitata ai combustibili derivanti da scarti aziendali o di origine locale, al fine di minimizzare le necessità di trasporto, e derivanti altresì da una gestione attiva delle foreste, in modo da favorire l'avvio di filiere corte. Gli impianti funzionanti a biomasse dovranno sfruttare scarti di produzione agricola, agro-industriale o forestale locale, minimizzando le necessità di trasporto. Con il termine "locale" si intende una distanza di non più di 70 km tra il luogo di produzione e il luogo di utilizzo;
- 4) gli investimenti in impianti per la produzione di energia elettrica dalle biomasse sono ammissibili al sostegno solo se è utilizzata una percentuale di energia termica pari almeno al 40%, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) n. 807/2014 della Commissione.
- 5) gli impianti per la produzione di energia da biomassa devono essere realizzati nel rispetto della Direttiva 2009/125/CE (Ecodesign) prevedendo l'adozione di specifici criteri di progettazione, allo scopo di ridurre l'impatto ambientale e migliorarne l'efficienza energetica. L'intensità del sostegno L'intensità dell'aiuto è pari all'80% della spesa ammissibile. Il sostegno si applica solo

ai danni non coperti dal piano assicurativo agricolo nazionale e altri strumenti di assicurazione anche privati.

Criteri di selezione

1. Investimenti proposti dai soggetti che hanno subito danni maggiori	Azienda che ha subito danni al potenziale agricolo aziendale per un importo: < di 5.000 € = 0 => di 5.000 e < di 10.000 = 5 => di 10.000 e < di 20.000 = 10 => di 20.000 e < di 40.000 = 20 => di 40.000 e < di 60.000 = 30 => di 60.000 e < di 100.000 = 40 => di 100.000 = 50	Fino a 50
2. per le strutture aziendali: rapporto tra costi del ripristino e reddito aziendale espresso in produzione standard, considerata al momento della validazione del fascicolo aziendale più vicina all'evento calamitoso. Se l'azienda non era in possesso il fascicolo aziendale al momento dell'evento deve comunque predisporlo prima della domanda di sostegno.	Costi di ripristino del potenziale agricolo aziendale Fino al 30% = 5 Dal 30 al 50% = 10 Dal 50 al 100% = 20 Dal 100% al 200% = 30 Oltre 200% = 40	Fino a 40
3. Agricoltori che abbiano stipulato polizze assicurative per strutture e/o produzioni a copertura dei rischi più frequenti nella zona	Punteggio attribuito per intero, senza graduazione	10
TOTALE		Fino a 100

Saranno escluse dal sostegno le domande con un punteggio totale al di sotto di una soglia minima **pari a 10 punti**.

Domande di pagamento

Le modalità di presentazione delle domande di pagamento saranno specificate con successivo atto, contestualmente alla definizione delle modalità per la presentazione delle domande di sostegno definitive.

Impegni del beneficiario

La mancata presentazione della domanda di saldo finale nei termini previsti dall'atto di concessione determina, salvo cause di forza maggiore, la decadenza dal sostegno, e il recupero di eventuali somme già erogate.

Nel caso il beneficiario sia un ente pubblico, devono essere rispettate le norme relative agli appalti pubblici di cui al d.lgs. n. 50/2016.

Con la sottoscrizione della domanda definitiva di sostegno il beneficiario accetta, una volta ottenuto il contributo, di rispettare tutti gli impegni derivati da normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento ivi comprese quelle sottoscritte in calce alla domanda stessa.

Gli impegni post-pagamento decorrono dalla data del pagamento finale al beneficiario. Qualora il pagamento finale sia riferito a un singolo investimento su cui grava il vincolo che deve essere rispettato, si fa riferimento al pagamento del singolo intervento stesso.

In caso di violazione di impegni, saranno applicate le riduzioni di cui all'allegato B della deliberazione della Giunta regionale n. 1329 del 30/12/2016, consultabile al seguente indirizzo internet:

http://www.agriligurianet.it/media/com_publiccompetitions/docs_repository/DGR%202016_1329_949.pdf

Stabilità delle operazioni:

Il beneficiario deve garantire la stabilità delle operazioni in ottemperanza all'art. 71 comma 1 del Reg. UE 1303/2013. A tal fine si impegna a:

- a) non cessare o rilocalizzare l'attività produttiva al di fuori dell'area di programma;
- b) non effettuare il cambio di proprietà dell'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- c) non effettuare modifiche sostanziali che alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Come stabilito dall'art. 71 comma 1 paragrafo 2, in caso di violazione, gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Forza maggiore

In caso di forza maggiore e circostanze eccezionali, così come elencate nell'art. 2.2 del Reg. UE 1306/2013, il beneficiario non è tenuto al rimborso del sostegno ricevuto (art. 4.1 Reg. UE 640/2014). I casi contemplati devono essere notificati, insieme alla documentazione probante che dovrà essere analizzata, al Settore Ispettorato Agrario della Regione Liguria entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo (art. 4.2 Reg. UE 640/2014). La comunicazione e/o il relativo accertamento della forza maggiore esimono il beneficiario dalla restituzione del sostegno percepito.

Dati personali

Si informano gli aderenti al presente bando che i dati personali acquisiti nei procedimenti a esso relativi vengono trattati da parte della Regione Liguria e/o dei soggetti a ciò autorizzati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) e Decreto Legislativo n° 196/2003 e ss.mm.ii (Codice in materia di protezione dei dati personali).

In attuazione dell'art. 13 del citato Regolamento 2016/679/UE (GRPD) viene fornita l'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'allegato B che fa parte integrante e sostanziale del presente atto; la compilazione della domanda di sostegno costituisce autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Norma residuale

Per quanto non disciplinato con il presente atto si applicano le pertinenti disposizioni del Programma regionale di Sviluppo Rurale, con particolare riferimento al capitolo 8.1 e alla misura 5.2, e le disposizioni regionali, nazionali e comunitarie vigenti in materia.